

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

Con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di legge,

tra

- ♣ La CASALASCA Servizi S.p.A., con sede legale in CASALMAGGIORE , CAP 26041 , prov. di Cremona , Piazza Garibaldi, 26 , Partita IVA 01059760197, iscritta al Registro delle Imprese di Cremona al n° CR - 131826, nella persona del suo Rappresentante Legale Dott. ROSSI MATTEO, nato il 17/11/1973, a Casalmaggiore (CR) ed ivi residente in Via Foscolo n. 65
(denominata di seguito come “*Sponsor*”)

e

- ♣ la *Associazione Sportiva Dilettantistica ATLETICA INTERFLUMINA è più Pomì* con sede legale in CASALMAGGIORE, CAP 26041 , prov. di Cremona, via Baslenga , n.32/36 , Partita IVA 00446220196 e Codice Fiscale 900006330195, iscritta all'Agenzia delle Entrate di CASALMAGGIORE,
nella persona del suo Rappresentante Legale Sig. Carlo Stassano , nato il 04/07/1947 , a Casalmaggiore, cap. 26041 , prov. di Cremona ed ivi residente in via A. Porzio, n 194, Carta d'Identità n. AT 6692534, Codice Fiscale STSCRL47L04B898L
(denominata di seguito come “*Sodalizio*”)

premesso che:

- ♣ il *Sodalizio* svolge e promuove attività sportiva dilettantistica nel settore della ATLETICA LEGGERA ed è affiliata alla FIDAL, Federazione Italiana di Atletica Leggera, alla FISPES (Atletica Paralimpica), alla FISO (Sport Orientamento) ed al CSI (Centro Sportivo Italiano);
- ♣ lo *Sponsor* svolge attività di Raccolta rifiuti differenziati ed Educazione all'interno delle Scuole e, nell'ambito delle proprie iniziative promozionali, è interessato ad instaurare con il *Sodalizio* un rapporto di collaborazione a carattere promo-pubblicitario per promuovere la diffusione del proprio marchio CASALASCA Servizi S.p.A.;
- ♣ lo *Sponsor* dichiara di essere al corrente che sono presenti, nell'ambito dell'attività del *Sodalizio*, altri marchi pubblicitari non appartenenti allo stesso settore merceologico;
- ♣ il presente contratto rientra ad ogni effetto nell'ambito dei rapporti di collaborazione promo-pubblicitaria disciplinati dalle norme e secondo lo spirito delle disposizioni emanate in materia dal CONI, dal CIP, dalla FIDAL e dalla FISPES;
- ♣ già da diversi anni tra il *Sodalizio* e lo *Sponsor* sono intercorsi accordi a carattere promo-pubblicitario anche in ragione dell'attività svolta dal *Sodalizio* e della sua presenza nonché storicità sul territorio in particolare della provincia di Cremona;

atteso che

- ❖ il *Sodalizio*, nel corso dell'esercizio 2023, ha continuato a svolgere la propria attività promo-pubblicitaria a favore dello *Sponsor* durante l'esercizio delle proprie attività, alla luce del

rapporto instaurato negli anni tra le Parti e delle particolari attività che svolgono sul territorio entrambe le realtà;

- ❖ il Consiglio di Amministrazione dello *Sponsor*, in data 27/10/2023, ha ritenuto di accogliere a consuntivo, per l'anno 2023, la richiesta pervenuta in data 02/10/2023 dal *Sodalizio* confermando l'erogazione di un corrispettivo, per l'attività promo-pubblicitaria ugualmente effettuata dal *Sodalizio* durante l'esercizio in corso, riconoscendo anche la valenza sportiva e sociale delle attività svolte dall' "Atletica Interflumina", dell'importo pari ad euro 1.000,00 (mille/00) oltre I.V.A. di legge;

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 – Premesse

Le premesse sopra richiamate formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 – Oggetto del Contratto ed Obblighi delle Parti

1) Il *Sodalizio* concede all'Azienda la qualifica di "Sponsor" nell'ambito della propria attività rivolta prevalentemente ai Giovani del Comprensorio Oglio Po che praticano le attività sportive dell'Atletica Leggera e della Corsa Orientamento sia in ambito olimpico che paralimpico.

2) Lo *Sponsor* si impegna a fornire il marchio aziendale.

3) L'apposizione del marchio CASALASCA Servizi S.p.A. ai fini della sponsorizzazione e la distribuzione dell'eventuale materiale pubblicitario necessario per adempiere il contratto in oggetto saranno a cura e a spese del *Sodalizio*.

4) Il *Sodalizio* si impegna a:

- apporre il marchio dello *Sponsor* sui pannelli pubblicitari posti nel Campo Scuola di Atletica Leggera del Centro Sportivo Comunale Baslenga sito in Casalmaggiore (CR);
- a pubblicizzare il marchio CASALASCA Servizi S.p.A. in occasione di tutti i meeting indoor ed outdoor che organizza in Casalmaggiore e nei Comuni Aderenti ;
- dichiarare, nell'occasione di ogni presentazione di Progetti Sociali rivolti alla Comunità, ed in particolare negli incontri con Docenti, Studenti e Famiglie nelle Scuole e in Società, la costante compartecipazione della Azienda Sponsor, anche attraverso Manifesti e depliant.

Art. 3 – Durata del Contratto

Il contratto ha validità per il solo esercizio 2023 e cesserà in ogni suo effetto alla data del 31/12/2023.

Art. 4 – Facoltà dello Sponsor

È facoltà dello *Sponsor* effettuare ulteriori iniziative promo-pubblicitarie i cui contenuti dovranno essere concordati preventivamente con il *Sodalizio*.

Art. 5 – Compenso

A titolo di corrispettivo per le prestazioni promo-pubblicitarie effettuate dal *Sodalizio* e per i diritti da questo concessi così come stabiliti dal presente contratto, lo *Sponsor* corrisponderà al *Sodalizio* la somma di € 1.000,00 (mille/00) + IVA di legge, per l'anno 2023, che sarà versata in unica soluzione entro il 31/12/2023, mediante bonifico bancario - IBAN - IT88Z083405689000002101279.

A fronte dei pagamenti di cui sopra, il *Sodalizio* rilascerà regolare fattura fiscale, ai sensi delle normative attualmente in vigore, con quietanza a saldo.

Art. 6 – Esonero da Responsabilità

La conduzione tecnico-sportiva e le scelte organizzative restano completamente estranee allo *Sponsor*, il quale non risponderà per nessuna ragione di eventuali infortuni accidentali agli Atleti, in particolare durante lo svolgimento degli allenamenti e delle gare.

Art. 7 – Dichiarazioni Lesive

Le parti si impegnano reciprocamente a vietare ai propri esponenti rappresentanti e tesserati di formulare giudizi o di rilasciare dichiarazioni che possano ledere l'immagine delle parti stesse.

Art. 8 – Clausola di Esclusiva

Il *Sodalizio* si impegna, per tutta la durata del presente accordo, a non stipulare contratti di sponsorizzazione con società, associazioni, enti o istituti che svolgono attività concorrente con quella dello *Sponsor*.

Art. 9 – Modifiche Contrattuali

Durante tutto il corso di validità del contratto, qualunque modifica del presente atto non potrà essere apportata, se non mediante approvazione e sottoscrizione da entrambe le parti.

Art. 10 – Risoluzione del Contratto

Costituiscono eventi risolutivi del presente rapporto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 c.c.:

- ▲ l'inosservanza delle norme afferenti la disciplina degli accordi promo-pubblicitari di cui al presente contratto;
- ▲ il comportamento contrario ai doveri di correttezza e diligenza nell'esecuzione del contratto;
- ▲ atti e/o fatti lesivi dell'immagine e del diritto di riservatezza di ciascuna parte.

Pertanto il mancato o l'inesatto adempimento di una soltanto delle obbligazioni qui specificatamente indicate, comporta la risoluzione *ipso iure* del contratto. In tale caso si fa obbligo per il *Sodalizio* di restituire (oppure per lo *Sponsor* di versare) una somma di denaro direttamente proporzionale al tempo in cui la prestazione non è stata o non potrà essere eseguita.

Art. 11 – Clausola Compromissoria

Le controversie concernenti il presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua esistenza, validità, estinzione, interpretazione, esecuzione e risoluzione, nonché quelle derivanti da modificazione dei patti contrattuali, per le quali la legge non richieda l'intervento obbligatorio del P.M., verranno risolte da un Collegio Arbitrale composto da tre membri, di cui uno designato dal *Sodalizio*, uno designato dallo *Sponsor*, e il terzo con funzioni di Presidente, designato di comune accordo dai primi due o, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di Cremona.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra parte con lettera raccomandata con indicazione del proprio arbitro; la controparte dovrà nominare il proprio arbitro entro gg. 30 dal ricevimento della predetta raccomandata. In caso di mancata tempestiva nomina del secondo arbitro, la parte istante potrà chiederne la nomina al Presidente del Tribunale di Cremona.

Il collegio Arbitrale, giudicherà anche in merito all'entità ed all'accollo delle spese di giudizio.
La sede dell'arbitrato sarà la città di Cremona.

Art. 12 – Cessione del Contratto

E' vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto e dei diritti che da esso scaturiscono, anche nel caso in cui lo *Sponsor* venga incorporato in altra azienda e nei casi in cui lo *Sponsor* sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

Art. 13 – Elezione di Domicilio

Le parti dichiarano di eleggere domicilio ai fini del presente contratto presso le sedi, così come indicata in epigrafe. Qualsiasi comunicazione attinente e relativa al presente contratto dovrà essere effettuata nel domicilio eletto a mezzo di raccomandata a.r. o equipollente per la prova dell'avvenuta ricezione.

Art. 14 – Registrazione

Le spese di bollo e di registrazione del presente contratto saranno a carico del Sodalizio.

Art. 15 – Trattamento dei Dati Personali

In ottemperanza di quanto sancito dal Testo Unico Privacy D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e Regolamento UE 2016/679 e s.m.i., le parti forniscono il loro consenso al trattamento di dati personali, direttamente o anche attraverso terzi, per l'esecuzione del presente contratto e per ottemperare ad obblighi previsti da leggi e/o regolamenti in relazione ad adempimenti connessi al presente contratto.

Casalmaggiore (CR) li, 27 Novembre 2023

Per il Sodalizio
(Il Legale Rappresentante)

Prof. Carlo Stassano

A.S.D. Piu Pomi
Via Poaleri, 32/30
26041 CASALMAGGIORE (CR)
Partita IVA 00440220195
Cod. Fisc. 0030090195

Per l'Azienda Sponsor
Casalasca Servizi s.p.a.
(Il Legale Rappresentante)
dott. Matteo Rossi

